COMMISSIONE VI

FINANZE E TESORO

44.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 27 APRILE 1978

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **D'ALEMA**

INDICE

PAG.

Missione:

PRESIDENTE 529

Disegno di legge (Discussione e rinvio):

Disciplina delle funzioni di messo notificatore della Amministrazione periferica delle imposte dirette e inquadramento dei detti messi fra il personale non di ruolo dell'Amministrazione finanziaria dello Stato (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato) (1992) 529

PRESIDENTE 529, 531, 534, 535, 536
BERNARDINI 536
COLUCCI 531
GIURA LONGO 531, 536
GOTTARDO 532, 535, 536
RUBBI EMILIO 535
TAMBRONI ARMAROLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 532, 534, 535
ZARRO, *Relatore* 530, 531, 532, 535

La seduta comincia alle 10.

RUBBI EMILIO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Missione.

PRESIDENTE. Comunico, ai sensi dell'articolo 46, secondo comma, del Regolamento, che il deputato Antoni è in missione per incarico del suo ufficio.

Discussione del disegno di legge: Disciplina delle funzioni di messo notificatore dell'amministrazione periferica delle imposte dirette e inquadramento dei detti messi fra il personale non di ruolo dell'amministrazione finanziaria dello Stato (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato) (1992).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disciplina delle funzioni di messo notificatore dell'amministrazione periferica delle imposte dirette e inquadramento dei detti messi fra il personale non di ruolo dell'amministrazione finanziaria dello Stato », già approvato dalla VI Commissione permanente del Senato nella seduta del 20 dicembre 1977.

Comunico agli onorevoli colleghi che sono giunti pareri motivati dalla I Com-

missione affari costituzionali e dalla V Commissione bilancio.

Il parere della I Commissione affari costituzionali così recita: « Le comunico che la Commissione da me presieduta ha adottato in data odierna la seguente decisione: parere favorevole a condizione che all'articolo 3 siano aggiunte, in fine, le seguenti parole: ai messi speciali di cui alla lettera *a*) dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, ed alla lettera *a*) dell'articolo 60, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 ».

Il parere della V Commissione bilancio così recita: « Le comunico che la Commissione da me presieduta ha adottato, in data odierna, la seguente decisione: parere favorevole, a condizione che sia indicata come parametro per l'inquadramento la mansione svolta e non il titolo di studio, ad evitare che possano innescarsi processi rivendicativi con ulteriori, imprevedibili oneri per il bilancio dello Stato ».

L'onorevole Zarro ha facoltà di svolgere la relazione.

ZARRO, *Relatore*. L'esame del provvedimento n. 1992, in effetti, ha bisogno di una relazione molto breve. Esso ha l'obiettivo di dare una adeguata sistemazione al personale assunto in via precaria dal 10 novembre 1970 al 1° novembre 1976 e che ha svolto per tutto questo periodo di tempo la funzione di messo notificatore.

Devo aggiungere che questo provvedimento fa seguito ad altri provvedimenti di contenuto analogo che si sono susseguiti nel tempo dal 1959 ad oggi e sono i seguenti: legge 19 luglio 1962, n. 959, legge 18 marzo 1968, n. 249 e legge 28 ottobre 1970, n. 775.

Il Governo, presentando il provvedimento al nostro esame, si è voluto garantire nel senso di evitare che si possano creare in avvenire condizioni analoghe a quelle in esame e quindi di evitare in concreto che altro personale venga assunto in via precaria.

Detto questo sui problemi di carattere generale passerei brevemente alla illustrazione degli articoli. L'articolo 1 disciplina l'inquadramento del personale assunto nel periodo che ho indicato e prevede l'inquadramento secondo il titolo di studio nella qualifica di diurnista per coloro che sono in possesso del titolo di scuola media di primo grado e nella quarta categoria se il personale, al quale facciamo riferimento, possiede il titolo di studio della scuola elementare.

Il provvedimento stesso disciplina la procedura attraverso la quale questo personale può essere inquadrato e quindi fa riferimento alla domanda, al contenuto della stessa, all'elemento della firma, alla sua autenticazione e in genere ai documenti necessari. Il provvedimento, pur disciplinando il passaggio di carriera degli ex messi speciali, assunti con le leggi alle quali ho fatto riferimento, chiede anche per questo personale, la presentazione della domanda entro novanta giorni e il possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado, al fine di consentire il passaggio nella carriera esecutiva.

Per un istante vorrei fare riferimento al primo gruppo di personale con che questo provvedimento viene sistemato, per dire che il passaggio alla carriera esecutiva viene ad essere disciplinato dall'articolo 2 della legge 4 febbraio 1966, n. 32. Vorrei ancora sottolineare che questo provvedimento fa riferimento ad un compenso specifico, previsto per le notificazioni, di lire cento per ogni notificazione; naturalmente il disegno di legge prevede la relativa copertura finanziaria così come è prevista la copertura finanziaria complessiva della legge all'articolo 7 per un totale di 592 milioni di lire.

Detto questo è opportuna una riflessione sui pareri che sono stati doverosamente chiesti alla I Commissione affari costituzionali e alla V Commissione bilancio. Per quanto riguarda il parere espresso dalla I Commissione affari costituzionali, devo dire che mi sembra un pleonasmo. Infatti, i messi speciali di cui alla lettera a) del citato provvedimento sono i messi speciali autorizzati in via precaria per i quali c'è l'apposito divieto all'articolo 3. Per quanto riguarda l'altra categoria dei messi comunali non è op-

portuno stabilire un divieto di notificazione in riferimento agli atti dell'amministrazione finanziaria; questo perché non c'è nessuna possibilità di richiesta d'inquadramento nell'amministrazione finanziaria; ed inoltre in momenti di emergenza è utile che l'amministrazione finanziaria possa disporre del personale comunale per eseguire le notificazioni stesse. Se la Commissione è d'accordo forse sarebbe opportuno chiedere un riesame del parere alla I Commissione affari costituzionali.

Per quanto riguarda il parere espresso dalla V Commissione bilancio, ritengo che detto parere, se mai, avrebbe dovuto essere espresso dalla Commissione affari costituzionali. Ma al di là di queste osservazioni credo di poter dire, andando a valutare il merito del parere, che la V Commissione bilancio si preoccupa del fatto che si possono innescare processi rivendicativi con conseguenze per il bilancio dello Stato.

Ma ciò non emerge dal disegno di legge in discussione.

PRESIDENTE. Potrebbero scaturire altre conseguenze.

ZARRO, *Relatore*. È un provvedimento indirizzato solo a questo personale e non è estensibile in via analogica. Espresse queste considerazioni ritengo sia opportuno chiedere sia alla I Commissione affari costituzionali sia alla V Commissione bilancio un nuovo parere al fine di consentire l'approvazione del provvedimento nel testo che ci è pervenuto dal Senato. Si tratta di legittimi interessi ed è giusto che vengano tutelati; ora, proprio per rispondere a queste attese, presenti all'interno della categoria alla quale ci rivolgiamo, chiedo che i pareri siano rinviati alle due Commissioni al fine di consentirci nel giro di pochi giorni l'approvazione del provvedimento nel testo che ci è stato trasmesso dal Senato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

GIURA LONGO. Abbiamo ascoltato la relazione del collega Zarro, che ci sembra circostanziata e precisa. In effetti, ci troviamo di fronte ad una situazione particolare, quella riguardante i messi notificatori, che va sanata.

Riteniamo, quindi, opportuno questo disegno di legge. Non possiamo, però, condividere integralmente la proposta fatta dal relatore, a conclusione dell'illustrazione della relazione, nel senso che alle due Commissioni (Affari costituzionali e Bilancio), del cui parere siamo in possesso, debba essere chiesto un chiarimento sul parere stesso. Per quanto concerne la Commissione affari costituzionali, ritengo che sia necessario un approfondimento.

Mi pare che non si possa parlare di pleonasmo, dal momento che ci sembra che lo scopo della Commissione affari costituzionali sia quello di limitare il divieto, di cui all'articolo 3 del provvedimento, soltanto ai messi speciali; infatti si lascia intatta ogni altra possibilità – come quella del ricorso ai messi comunali, che non dà luogo alla costituzione di forme di precariato – per far fronte ad eventuali situazioni eccezionali derivanti da un eccessivo carico di lavoro.

Questo è il nostro giudizio che, tuttavia, riteniamo necessiti di un ulteriore approfondimento, ed è solo in questo senso che ci sentiamo di condividere la proposta fatta dal relatore.

Per quanto concerne il parere espresso dalla Commissione bilancio, il relatore ha sollevato una eccezione formale in merito alla competenza. Ritengo che questa osservazione dell'onorevole Zarro abbia un suo fondamento. Sarebbe sufficiente, quindi, questa considerazione a giustificare pienamente la richiesta di un riesame del parere espresso dalla stessa Commissione.

COLUCCI. Desidero dire che condividiamo le preoccupazioni espresse dal relatore sul parere emesso dalla Commissione bilancio. Per quanto riguarda, invece, il parere della I Commissione, riteniamo opportuno sottolineare la necessità di un chiarimento, ma non vorrei che ci limitas-

simo a dire che il provvedimento debba essere approvato così come ci è giunto dal Senato, perché crediamo che qualche eventuale modifica potrà essere apportata al testo al nostro esame.

Ripeto, riteniamo che un riesame dei pareri espressi dalle due Commissioni possa risultare utile e necessario; ciò, infatti, ci consentirebbe, come Commissione di merito, di poter esprimere un giudizio ponderato e definitivo su una materia così delicata.

Concordiamo, pertanto, con le dichiarazioni fatte dal relatore a conclusione del suo intervento.

GOTTARDO. Sono d'accordo per quanto riguarda la sostanza e lo spirito di questo provvedimento che regola una determinata posizione di alcuni dipendenti dell'amministrazione periferica che fino ad ora hanno avuto un rapporto di lavoro estremamente incerto. Però dobbiamo anche riconoscere che introduciamo una determinata metodologia che è al di fuori delle consuetudini che prevedono l'assunzione attraverso il concorso pubblico. Quindi, il provvedimento al nostro esame è opportuno per sanare una situazione pregressa e per non consentire spazi che permettano il ripresentarsi di situazioni analoghe in futuro.

Ritengo di dovere esprimere una certa perplessità sul parere inviatoci dalla V Commissione bilancio che vede privilegiata la mansione svolta al di là del titolo di studio, in contrasto con lo spirito di questo provvedimento che vuole introdurre anche il riconoscimento di una certa capacità professionale dipendente dal possesso di un titolo di studio. Per queste considerazioni ritengo sia opportuno rinviare il parere alla V Commissione bilancio per rivedere il contenuto dello stesso nello spirito di questo provvedimento.

Per quanto riguarda il parere della I Commissione affari costituzionali, così come è espresso, non ritengo sia sufficientemente motivato, perché, come giustamente ha detto l'onorevole Zarro, l'articolo 3 esclude la possibilità di ricorrere alla figura del messo speciale, mentre invece dovrebbe essere consentito il ricorso ai messi comunali. Probabilmente la I Commissione affari costituzionali è stata sollecitata dalla presenza della legge n. 285 che, in via del tutto eccezionale, potrebbe anche permettere, in via precaria, il ricorso a determinati soggetti per l'esplicazione di determinate mansioni.

Non è da sottovalutare in questo caso le pericolosità di questo atteggiamento perché potrebbe ricreare un meccanismo verificatosi in passato e che ha richiesto ben quattro provvedimenti, citati dal relatore, per l'inserimento nell'amministrazione finanziaria del personale precario.

Pertanto, concordando con il parere espresso dal relatore e da altri colleghi intervenuti nel dibattito, ritengo sia opportuno rinviare il provvedimento perché le due Commissioni, che ci hanno inviato i pareri, riesaminino gli stessi, fermo restando, come gruppo, l'atteggiamento favorevole al provvedimento nelle sue linee generali.

ZARRO, *Relatore.* Ribadisco l'opportunità dell'approvazione di questo provvedimento e sottolineo che non ci sono norme all'interno del provvedimento stesso che consentano per l'avvenire la creazione di condizioni rispetto alle quali c'è stata la presa di posizione del Governo espressa nel disegno di legge n. 1992. Ribadisco altresì l'opportunità di rinviare i pareri alla I Commissione affari costituzionali e alla V Commissione bilancio per le considerazioni svolte ma anche per gli elementi che sono stati illustrati dai colleghi che hanno ritenuto di esprimere il loro parere sul provvedimento.

TAMBRONI ARMAROLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Desidero ringraziare il relatore e i colleghi intervenuti nel dibattito e fare un momento chiarezza su questo provvedimento, in quanto ritengo che si sia fatta un poco di confusione nelle altre due Commissioni.

La circostanza che il personale in questione rivestisse la qualifica di messo notificatore non costituiva il titolo specifico, mansionistico, per essere assunti nell'am-

ministrazione finanziaria come messi notificatori; questi, svolgendo quella funzione, hanno avuto un rapporto con l'amministrazione finanziaria in base al quale si è creato un certo diritto ad essere assunti. Ora, il principio generale è che per assunti è necessario il concorso, se non si ammettono provvedimenti di deroga la questione è chiusa. Ma nel momento in cui, come è stato fatto in precedenza con altre sanatorie, si è inteso provvedere a sanare anche la questione di questa residua parte di personale che si è ritenuta dipendente dall'amministrazione, in quanto svolgeva una certa funzione, non si può non tener conto di alcuni criteri per l'inquadramento. Inoltre, l'ultima parte del primo comma dell'articolo 1 così recita: « Il predetto personale, oltre a svolgere le mansioni proprie della qualifica nella quale viene inquadrato, è tenuto ad eseguire la notificazione degli avvisi e degli altri atti che debbono essere notificati al contribuente a cura degli uffici delle imposte dirette ». Ciò per evitare che questi dipendenti, in forza del diritto di essere ritenuti impiegati dello Stato, ritenessero di non dover più svolgere il lavoro svolto facendo così trovare l'amministrazione finanziaria nella condizione di doverlo far svolgere a terzi ricreando situazioni di precariato. Quindi, la mansione non costituiva titolo per essere assunti. Di qui, forse, l'errore commesso dalla Commissione bilancio nell'esprimere il suo parere.

La sentenza del Consiglio di Stato, infatti, si riferiva solo all'inquadramento derivante dal rapporto precario ma continuativo che queste persone avevano avuto con l'amministrazione. Il titolo di studio ha determinato soltanto la distinzione fra due diverse categorie nell'inquadramento.

Teniamo sempre presente che si tratta di personale che ha avuto un rapporto precario con l'amministrazione finanziaria; ora, in forza di questo rapporto viene assunto. Coloro che risultano in possesso della licenza di scuola media inferiore saranno inquadrati nella terza categoria, cioè nella carriera esecutiva, mentre coloro che risulteranno in possesso della sola licenza di scuola elementare saranno inquadrati nella quarta categoria, cioè nella carriera ausiliaria.

Rispetto al disegno di legge originario del Governo, il Senato ha aggiunto un punto concernente il titolo di studio per l'inquadramento in una carriera piuttosto che in un'altra.

Infatti, i messi notificatori speciali erano stati assunti dai direttori dei vari uffici delle imposte con un rapporto di lavoro precario. Ora, questi lavoratori hanno rivendicato un diverso tipo di rapporto con l'amministrazione finanziaria. Nella precedente legge si prevedeva l'inquadramento di questo personale nella quarta categoria, ma alcuni dipendenti hanno fatto ricorso al Consiglio di Stato, per cui si è tenuto conto delle mansioni svolte e del titolo di studio per l'inquadramento nella terza categoria, cioè quella esecutiva.

Teniamo presente che – desidero ripeterlo – non è il titolo di studio che determina l'assunzione, ma soltanto il rapporto di precariato esistente con l'amministrazione finanziaria. Ora, se il precariato non costituisce titolo per l'assunzione, la questione può considerarsi chiusa, e non servono certo il titolo di studio o la mansione svolta; se invece è il contrario, l'assunzione non può che avvenire secondo i principi generali, in base ai quali alcuni dipendenti vengono inquadrati nella carriera esecutiva (cioè coloro che sono in possesso della licenza di scuola media inferiore), mentre gli altri vengono inquadrati nella quarta categoria, cioè quella ausiliaria.

In forza di questo principio, viene eliminato il rapporto precario: di qui le norme contenute nell'articolo 3 del provvedimento.

Da parte della Commissione affari costituzionali si è voluto aggiungere soltanto una limitazione già esistente; ecco perché ritengo che questo parere sia superfluo.

Non sono, inoltre, d'accordo con chi ha detto che si è voluto limitare in modo drastico l'accesso ai giovani con il disposto dell'articolo 3. Dobbiamo ricordare che, in base alla legge n. 285, i giovani possono essere assunti solo per un periodo limitato, pari ad un anno. Ciò vale

non soltanto per l'amministrazione finanziaria, ma anche per tutte le altre amministrazioni pubbliche. Solo se in un futuro questa norma verrà modificata dal Parlamento, il problema sarà diverso, ma rivestirà carattere generale.

Per quanto concerne la questione dei messi comunali, devo dire che normalmente la notificazione viene fatta da questa categoria; si è fatto ricorso ai messi speciali in caso di scadenza dei termini per le notificazioni ed anche laddove non esisteva un ufficio distrettuale delle imposte che potesse sopperire alla necessità di urgenza e di celerità con personale a ciò preposto.

A mio avviso, quindi, si è voluto fare una difesa del principio – d'altronde giusto, sia chiaro – che regola la vita dell'amministrazione pubblica; si è voluto anche tener presente e scongiurare il pericolo che poteva derivare dall'attribuzione di un diverso inquadramento in base alle mansioni.

Non possiamo generare delle aspettative che non potranno essere mai sodisfatte. Ritengo – e lo dico con estrema chiarezza – che la Commissione affari costituzionali e la Commissione bilancio non abbiano esattamente colto lo spirito di questo provvedimento.

Per quanto riguarda il parere espresso dalla Commissione affari costituzionali, debbo dire che lo ritengo pleonastico, per quanto ho avuto modo di dire in merito alla normativa speciale per le assunzioni di forze giovanili a tempo determinato.

Il parere della Commissione bilancio, a parte che entra nel merito del provvedimento, che è competenza di questa Commissione, forse non ha tenuto conto del fatto che il Tesoro si era già espresso in modo favorevole, prevedendo la copertura delle spese con l'iscrizione nella nota di variazione al bilancio. A mio giudizio si tratta di un parere allargato come competenza; ecco perché ritengo che debba essere questa Commissione a stabilire se il provvedimento, così come è stato formulato, corrisponde allo spirito per il quale è stato emanato.

I colleghi, naturalmente, decideranno liberamente, ma credo che si debba considerare valido il fatto che è necessario cercare di eliminare – così come abbiamo fatto per altre amministrazioni – il rapporto di precariato, che poteva significare uno sfruttamento da parte dello Stato del dipendente, escludendo inoltre – con l'articolo 3 – che questo tipo di rapporto si instauri di nuovo con i messi notificatori speciali.

Ciò che ho affermato in relazione all'inquadramento è confermato anche dall'articolo 5 che lascia vacanti altrettanti posti nelle qualifiche iniziali dei rispettivi ruoli organici dell'amministrazione. Assumendo nella terza categoria in soprannumero detto personale avremmo dovuto ridurre i posti che si fossero resi vacanti in seguito, mentre li abbiamo lasciati disponibili per essere coperti, nel momento della necessità, con regolari concorsi. Per il resto mi rimetto a ciò che deciderà la Commissione, però devo dire che ho il timore che il provvedimento, rinviando i pareri alle Commissioni che li hanno espressi, non vada più avanti.

PRESIDENTE. Se chiediamo il riesame dei pareri alle rispettive Commissioni è evidente che oggi non potremo concludere l'esame del provvedimento.

Quanto al parere della I Commissione, per l'articolo 3 esso è meno drastico della norma contenuta in tale articolo, consentendo l'utilizzo dei messi comunali e mi pare un parere non pleonastico e da condividersi.

Per quanto riguarda la V Commissione noi stiamo risolvendo una questione pregressa; vorrei sapere se chi è in possesso di un titolo di studio inferiore, ricoprendo una mansione superiore, conserva la mansione superiore.

TAMBRONI ARMAROLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze.* No; questo è il punto nodale della questione.

PRESIDENTE. Non riguarda i concorsi futuri, riguarda una situazione pregressa.

TAMBRONI ARMAROLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze.* I messi notificatori speciali sono stati nominati dal direttore dell'ufficio delle imposte dei singoli uffici, hanno avuto questo rapporto precario ed hanno rivendicato un rapporto di lavoro con l'amministrazione finanziaria. Tenendo conto di questo rapporto di lavoro, l'amministrazione ha deciso di inquadrarli nella carriera esecutiva, se in possesso del titolo di studio di scuola media, nella carriera ausiliaria, se in possesso della licenza elementare. Viceversa, nelle precedenti leggi che avevano sanato situazioni analoghe gli interessati erano stati inquadrati tutti nella quarta categoria. Alcuni hanno presentato ricorso al Consiglio di Stato in quanto nel momento dell'inquadramento nell'amministrazione dello Stato erano stati adibiti a mansioni non idonee. Il Consiglio di Stato ha sentenziato in senso favorevole; e l'amministrazione ha esteso ai dipendenti precedentemente assunti i benefici che alcuni avevano ottenuto in seguito al ricorso al Consiglio di Stato, inquadrando anche i nuovi assunti con lo stesso criterio. Naturalmente, per essere assunti nella carriera esecutiva è prescritto anche il titolo di scuola media inferiore. Quindi costoro hanno utilizzato il rapporto di lavoro come titolo per entrare, per poi far valere il titolo di studio per essere inquadrati nella carriera esecutiva e non ausiliaria. Di conseguenza i dipendenti in possesso della licenza elementare sono stati inquadrati nella carriera ausiliaria.

PRESIDENTE. È insuperabile il parere della V Commissione bilancio ?

RUBBI EMILIO. Questa domanda mi sembra particolarmente pertinente e sarebbe interessante conoscere il pensiero del Governo. Ritengo, che non tenere nella dovuta considerazione le mansioni svolte al momento dell'inquadramento nell'amministrazione statale, sia un elemento foriero di successive rivendicazioni.

PRESIDENTE. Se si afferma questo principio, analoghe situazioni si potranno determinare in altri settori. Se ho ben capito il pensiero dell'onorevole Rubbi, penso si debba far riferimento alle mansioni.

ZARRO, *Relatore.* Si deve far riferimento al titolo di studio e alla mansione.

GOTTARDO. Vorrei sapere se la mansione svolta è quella del messo notificatore o è quella che si svolgerà una volta inseriti nell'amministrazione finanziaria. Se la mansione è quella di messo notificatore nulla *quaestio,* in quanto il parere può essere superato, se viceversa...

PRESIDENTE. Questo riguarda i messi notificatori.

GOTTARDO. Però successivamente vengono inseriti nell'amministrazione finanziaria e a seconda del titolo di studio si ha la carriera ausiliaria o la carriera esecutiva e quindi scaturisce una mansione diversa. Ora, ciò che viene considerato in questo parere è il *prius* o il *post* ?

ZARRO, *Relatore.* Vorrei per un momento richiamare l'attenzione della Commissione sul parere espresso dagli Affari costituzionali e leggere per intero l'articolo 3, così come risulterebbe in caso di accoglimento dell'emendamento proposto dalla stessa Commissione: « È fatto divieto, dalla entrata in vigore della presente legge, di conferire incarichi per il servizio di notificazione di atti degli uffici delle imposte dirette a messi speciali di cui alla lettera *a*) dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, ed alla lettera *a*) dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 ».

PRESIDENTE. Le difficoltà non riguardano il parere della I Commissione.

TAMBRONI, *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Il Governo accetta questo parere, anche se il suo accoglimento pro-

vocherà il ritorno al Senato del provvedimento.

PRESIDENTE. Ritengo che siano più complesse le questioni poste dal parere espresso dalla Commissione bilancio.

GIURALONGO. Ritengo che vi siano diffcoltà tecniche a recepire questo parere, proprio per le considerazioni che sono state fatte.

GOTTARDO. Si tratta di un parere condizionante. Nel provvedimento al nostro esame sono richiesti vari requisiti tra i quali, al punto 11, il titolo di studio. In base all'articolo 1, chi è in possesso di un determinato titolo di studio viene inquadrato nella carriera esecutiva, mentre gli altri in quella ausiliaria. Il parere della Commissione bilancio, invece, precisa che il parametro di riferimento deve essere soltanto quello delle mansioni svolte.

BERNARDINI. Credo che ci si debba rifare alla proposta del relatore, e quindi richiedere un maggiore approfondimento ed una maggiore chiarezza sul parere ad entrambe le Commissioni. Per questo riteniamo che, in attesa di questi chiarimenti, sia necessario rinviare la discussione. Ciò ci consentirebbe anche di esaminare meglio le altre questioni connesse al provvedimento.

PRESIDENTE. Le altre questioni potranno riguardare soltanto i messi notificatori.

BERNARDINI. L'accoglimento eventuale del parere espresso dalla Commissione affari costituzionali implicherebbe il ritorno al Senato del provvedimento. È necessario, quindi, che i colleghi della I Commissione precisino meglio il loro pensiero; questo potrebbe forse consentirci di procedere senza introdurre delle modificazioni. Se il provvedimento dovesse ritornare al Senato potrebbero mettersi nuovamente in moto dei meccanismi che per il momento sono stati controllati.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito di chiedere alle Commissioni I e V il riesame dei pareri rispettivamente espressi.

(*Così rimane stabilito*).

Il seguito della discussione è pertanto rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO